

**Comune di Subbiano
Prov. Arezzo**

REGOLAMENTO

**per l'occupazione di
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E
la disciplina del
CANONE
Occupazione spazi ed aree
pubbliche**

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- [Art. 1 Oggetto del regolamento](#)
- [Art. 2 Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo](#)
- [Art. 3 Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di passaggio](#)
- [Art. 4 Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali](#)
- [Art. 5 Occupazioni permanenti e temporanee](#)
- [Art. 6 Concessioni e autorizzazioni](#)
- [Art. 7 Domanda per il rilascio della concessione](#)
- [Art.7bis Domanda e rilascio della autorizzazione per la valorizzazione estetica del centro urbano](#)
- [Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione e Funzionario Responsabile](#)
- [Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione](#)
- [Art.10 Principali obblighi del concessionario](#)
- [Art.11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia](#)
- [Art. 12 Subentro nella concessione/autorizzazione](#)
- [Art. 13 Rinnovo della concessione/autorizzazione](#)
- [Art. 14 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni](#)
- [Art. 15 Occupazioni d'urgenza](#)

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- [Art. 16 Oggetto del canone](#)
- [Art. 17 Soggetti tenuti al pagamento del canone](#)
- [Art. 18 Tipologia delle occupazioni](#)
- [Art. 19 Suddivisione del territorio comunale](#)
- [Art. 20 Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche](#)
- [Art. 21 Tariffa base per il calcolo del canone](#)
- [Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.](#)
- [Art. 22bis Passi carrabili: definizioni](#)
- [Art. 22ter Calcolo della superficie del passo carrabile](#)
- [Art. 22quater Esclusione dai pagamenti](#)
- [Art. 22quinqies soggetti obbligati al pagamento](#)
- [Art. 23 Modalità e termini per il pagamento del canone](#)
- [Art. 24 Sanzioni](#)
- [Art. 25 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi](#)
- [Art. 26 funzionario responsabile riscossione canone](#)
- [Art. 27 disciplina transitoria](#)
- [Art. 28 entrata in vigore del presente regolamento](#)

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e del relativo soprassuolo e sottosuolo.

1. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato “Canone”.
2. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.
3. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a: occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati; occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio; occupazioni con passi carrabili e manufatti simili; occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione ;
 - D) criteri di determinazione del canone;
 - C) agevolazioni speciali;
 - E) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - F) accertamento e sanzioni;
 - G) disciplina transitoria.

Art.2

Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per

l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite all'esposizione di merce o altro, si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

Art.3

Occupazione su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio*, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

* "costituzione della servitù nei modi legge "significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).

Art.4

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

Non sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni, in quanto centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7 del decreto legislativo 30.4.92 n. 285.

Art.5

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno.
4. Criteri per la determinazione della superficie sono altresì individuati nella parte II relativa al calcolo del canone art. 22.

Art. 6

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le

sue fasi.

Art. 7

Domanda per il rilascio della concessione

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti al momento. La domanda, deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 7bis

Domanda e rilascio della autorizzazione per la valorizzazione estetica del centro urbano

1. Le attività produttive, associazioni, privati che intendono ottenere un'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per la valorizzazione estetica del centro urbano" devono presentare domanda scritta indirizzata all'ufficio di polizia municipale. La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici e fiscali del richiedente;
- l'individuazione della specifica area, strada o spazio pubblico interessato all'occupazione;
- la superficie dell'occupazione e la durata;
- l'uso al quale si intende assoggettare l'area o spazio pubblico;
- l'impegno del richiedente ad effettuare manutenzione annuale alle strutture affinché non venga meno la valorizzazione estetica del centro urbano;
- l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nel regolamento e nell'autorizzazione specifica.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un progetto dell'opera da eseguire con i materiali, colori ed ogni altra considerazione ritenuta utile ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione.

Acquisita la richiesta l'ufficio di polizia municipale e l'ufficio urbanistica ne verificano la fattibilità e la rispondenza degli arredi ai requisiti di valorizzazione estetica del centro urbano che comportano il rilascio dell'autorizzazione con esenzione dal canone sino ad una superficie di mq. 16.

L'autorizzazione può essere revocata per cause di sicurezza pubblica, incolumità alle persone, danni a cose ed osservanza di quanto previsto nell'autorizzazione.

Art. 8

Rilascio della concessione e Funzionario responsabile

2. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, o essere in contrasto con le normative o regolamenti vigenti. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente/Responsabile dell'Ufficio preposto individuato in uno degli uffici che rilasciano i pareri obbligatori per la concessione, previo consegna da parte del richiedente di:

- marca da bollo
- attestato di versamento del canone
- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico

4. L'entità della cauzione, se ritenuta opportuna, è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Alla scadenza della concessione, o dal giorno della sua revoca o decadenza, il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi; il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune che dovrà rivalersi sul concessionario, anche trattenendo la cauzione di cui al presente regolamento.

Art. 11

revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo di occupazione del concessionario.

La concessione deve essere revocata:

- a) per la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) per la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- c) per il mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal Comune.

La revoca della concessione per colpa del concedente non dà luogo alla restituzione del canone pagato anticipatamente, che viene trattenuto a titolo di penale.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Art. 12

subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di decesso.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 13

rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste per il

primo rilascio almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

Art. 14

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'ufficio competente al rilascio provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione oltre a registrare le date di scadenza dei predetti atti nonché le loro eventuali variazioni.

2. Gli Uffici provvedono a inviare una copia della concessione non temporanea oltre a variazioni, revoche, rinunce, attinenti le concessioni all'Ufficio incaricato della riscossione annuale

Art. 15

occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 16

oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a). occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, sanitarie e umanitarie.

b). occupazioni in occasione di manifestazioni ricreative, culturali, sportive e comunque pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro, manifestazioni patrocinate dal Comune di Subbiano.

- c).occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti
- d).occupazioni per l'accesso esclusivamente pedonale
- e).Commercio itinerante ambulante con soste inferiori a 60 minuti
- f).Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili o religiose
- g).Occupazioni momentanee del suolo con addobbi, fiori e piante , in occasione di festività e ricorrenze purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- h).Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanismi o automezzi operativi, di sosta non superiore alle sei ore
- I).Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pale di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore
- l).Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista , all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione al Comune al termine della concessione medesima.
- m) Sulle richieste presentate per la installazione di impalcature e quanto altro necessario con la attività edilizia per interventi sulle facciate negli edifici inseriti nelle aree classificate dal regolamento urbanistico come patrimonio edilizio esistente di matrice storica, nuclei, edifici di interesse storico, architettonico ed ambientale, il canone relativo all' occupazione di spazi ed aree di uso pubblico **non è dovuto** per un periodo di mesi tre dalla data del rilascio dell' autorizzazione all' installazione dell' impalcatura e di quanto altro connesso con l' attività edilizia richiesta; trascorso tale termine, o quello di eventuali motivate proroghe, senza che i lavori siano stati ultimati e rimossa l' impalcatura e quanto altro connesso con l' attività edilizia richiesta, per l' ulteriore permanenza di quanto installato verrà applicato il doppio della tariffa in vigore per l' occupazione del suolo pubblico.
- n) le occupazioni fino a mq. 16 ch hanno ottenuto l' autorizzazione per la valorizzazione estetica del centro urbano.

Art. 17

soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 18

Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee, come individuate dall'art.5 del presente Regolamento, e comunque come risultanti dalla concessione/autorizzazione.

2. Per le occupazioni permanenti, le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 19

Suddivisione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è classificato in 2 categorie:

cat.I – centro abitato del capoluogo e zone limitrofe

cat.II- frazioni, località, zone periferiche

Art. 20

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite nell'articolo successivo;
2. la scadenza del canone è fissata al 31 maggio e può essere variata in sede di approvazione delle tariffe;
3. Le tariffe possono essere aggiornate periodicamente con delibera da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, o secondo le normative vigenti al momento.
4. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
5. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
7. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari. Se l'occupazione è di durata inferiore alle ventiquattro ore è comunque considerata di un giorno.
8. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia, ridotta del 50%;
9. Per le occupazioni con impianti a rete il canone è determinato forfettariamente per ciascun utente, il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo a prescindere dalla loro durata. In nessun caso può essere inferiore a L.1.000.000 annue. La medesima misura minima è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. I canoni sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.21

Tariffe base per il calcolo del canone

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare, la tariffa base è di:

Tipo occupazione	Tariffa
a) Occupazione del suolo:	
l' categoria	3.000

2' categoria	900
b)Occupazione del soprassuolo:	
1' categoria	1.100
2' categoria	400
c)Occupazione del sottosuolo:	
1' categoria	1.100
2' categoria	400
d)Occupazioni con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti di aziende erogatrici di servizi pubblici:	Riduzione del 50% della tariffa corrispondente per tipologia e ubicazione
1' categoria	
2' categoria	
e)Occupazioni effettuate in occasione di fiere , festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	
1' categoria	3.600
2' categoria	1.000
f)Venditori Ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti:	
1' categoria	1.500
2' categoria	450
g)Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:	
1' categoria	1.500 sino a 100 mq 2.250da 101 a 1000mq 2.700 oltre 1000 mq
2' categoria	450
h)Attività edilizia:	
1' categoria	1.500
2' categoria	450
i)Attività politiche, culturali e sportive:	
1' categoria	600
2' categoria	180

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari,

è determinata nella misura base di:

Tipo occupazione	Tariffa
a)Occupazione del suolo:	
1' categoria	34.000
2' categoria	10.200
b)Occupazione del soprassuolo:	
1' categoria	23.800
2' categoria	7.200
c)Occupazione del sottosuolo:	
1' categoria	23.800
2' categoria	7.200
d) occupazione con impianti a rete di aziende erogatrici di pubblici servizi: canone dovuto per numero di utenze, con un minimo di L. 1.000.000, canone aggiornato annualmente su indice Istat	1.500 a utenza
D1)Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, o a aree compresi i rispettivi fabbricati:	
1' categoria	17.000
2' categoria	5.100
e)Passi carrabili diversi da quelli del punto d1): edifici adibiti prevalentemente ad abitazione o ad aree compresi i rispettivi fabbricati	
1' categoria	17.000
2' categoria	5.100
f) passi carrabili , posti a filo con il manto stradale, di accesso a impianti per la distribuzione di carburanti, aziende, terreni diversi dalla lettera e):	
1' categoria	6.800
2' categoria	2.100
g) divieto di occupazioni con autovetture sull' area antistante passi carrabili o pedonali, non piu' di 10 mq:	
1' categoria	17.000
2' categoria	5.100
h) distributori di carburanti:	
1' categoria	60.000
2' categoria	10.000

i) distributori automatici di beni e servizi:	
1' categoria	20.000
2' categoria	10.000

Art. 22

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie per il canone

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Fermo restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale, del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

Se il distributore è posto su un'area non pubblica, e tuttavia è occupato parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

Art. 22 bis

Passi carrabili: definizione

Passo carrabile: accesso ad un' area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli e caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, o verosimilmente da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, giardini o altri manufatti o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli dalla proprietà pubblica o di uso pubblico nella proprietà privata.

Accesso carrabile (conosciuto anche come passo carrabile "a raso"): quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Uso pubblico: qualunque area intrinsecamente idonea, anche se non formalmente acquisita al patrimonio pubblico, ove l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico,

generale interesse e munita di opere visibili quali asfaltatura, sotto servizi, illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale, circolazione veicolare e/o pedonale che rendano immediatamente percepibile l'utilizzo pubblico dell'area stessa.

Art. 22 ter

Calcolo della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, e comunque si determina nel seguente modo:

- a) per i passi carrabili che accedono in via diretta ad edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni ovvero a terreni agricoli, compresi i relativi fabbricati, la superficie soggetta al canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;
- b) la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso. Si applica alle seguenti tipologie:
 - 1) passi carrabili che accedono a strade private o a piazze private o a vicoli privati;
 - 2) passi carrabili di edifici adibiti esclusivamente o prevalentemente ad attività commerciali, artigianali industriali;
 - 3) nei casi in cui venga richiesta una area di manovra da utilizzare per l'entrata e/o l'uscita dalla pubblica via;
 - 4) in tutti i casi che non sono ricompresi nella lettera a).

Art. 22 quater

Esclusione dai pagamenti

Sono esclusi dal pagamento gli accessi pedonali e gli accessi carrabili per i quali non è stato richiesto dall'avente diritto il relativo cartello. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Art. 22 quinquies

Soggetti obbligati al pagamento

I soggetti sui quali sorge l'obbligo del pagamento del Canone per la concessione del passo carrabile sono:

- a) **Passo carrabile che confina con la proprietà di un solo cittadino o nucleo familiare:** La lettera sarà inviata direttamente alla persona/famiglia proprietaria che provvederà al pagamento del canone;
- b) **Passo carrabile di aree condominiali:** La lettera per il pagamento del canone sarà inviata direttamente all'amministratore del condominio, che dovrà provvedere al pagamento in un unico bollettino e ripartire la quota fra i proprietari dell'area comune secondo le norme del codice civile in materia di condominio. Nei casi in cui non sia presente alcun amministratore del condominio la procedura prevista sarà quella di cui al successivo punto c);
- c) **Passo carrabile che viene utilizzato da più proprietari:** Nel caso in cui più proprietà/fondi si servano di un unico passo carrabile:
 - la lettera con il bollettino di pagamento verrà inviata ad uno solo dei proprietari scegliendo il primo dei codici fiscali in ordine alfabetico.

- nella lettera saranno elencati tutti i proprietari tenuti solidalmente al pagamento del canone;
- La cifra indicata sarà relativa all'intero importo da pagare. Sarà cura dei proprietari suddividere la cifra totale indicata nel bollettino per il numero degli interessati e accordarsi;
- Le eventuali sanzioni causate da mancato pagamento saranno a carico di tutti i proprietari e non solo di quello scelto per il recapito.

Rimane facoltà del condominio individuare un proprietario diverso e comunicarlo all'ufficio competente mediante lettera sottoscritta da tutti i condomini.

Art. 23

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita con atto dall'Amministrazione Comunale, anticipatamente e comunque entro il 31 dicembre.
Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite con l'apposito regolamento.
Per le concessioni permanenti il primo pagamento avviene al momento del rilascio della concessione.
Per le aziende con impianti a rete, l'acconto in base alle utenze in corso al 1° gennaio va pagato alla data stabilita per tutti i pagamenti di concessioni permanenti, l'anno successivo alla stessa scadenza andrà pagato il conguaglio relativo alle utenze dell'anno precedente e il nuovo acconto.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Art. 24

sanzioni

1. per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per le occupazioni abusive si applicano oltre alla sanzione innanzi prevista, quelle accessorie stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo.30 aprile 1992, n.285.

Art. 25

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, all'iscrizione nel ruolo dell'importo del canone o della relativa rata, o all'emissione di avvisi.

1. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante il concessionario della riscossione tributi, secondo la procedura di legge.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 26

funzionario responsabile riscossione del canone

1. Il Responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della riscossione di detto onere su atti dell'Ufficio preposto al rilascio delle concessioni/autorizzazioni, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del suddetto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 27

disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 28

entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, la tassa occupazione suolo pubblico, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatesi anteriormente alla data stessa.